

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 10 agosto 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-387
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1961.

Dichiarazione di interesse storico-artistico di tutto il complesso monumentale e storico della città di Palmanova (Udine).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del 21 luglio 1960, n. 972, del Presidente della Repubblica, con il quale la fortezza di Palmanova viene dichiarata monumento nazionale;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse storico e artistico;

Ritenuto che il complesso della cinta fortificata costituita dalle mura, dai terrapieni, bastioni, porte, fossati, lunette, rivellini, e dalle altre opere, militari, nonché da diversi edifici civili posti entro la cinta medesima, sito il tutto in provincia di Udine, comune di Palmanova, segnato in catasto ai numeri mappa: foglio n. 3, lettere: B, C; numeri: 12, 159, 160, 167, 261. Foglio n. 4, lettere: A, B, C, D; numeri: 4, 88, 102, 135, 136, 137, 225, 231, 256, 280, 289, 314, 319, 430, 559, 566, 567, 576. Foglio n. 5, lettere: A, B, C, D; numeri: 102, 103, 137, 236, 248, 256, 261, 507, 509, 511, 517. Foglio n. 2, lettere: B, C, D, E, F; numeri: 71, 74, 75, 76, 78, 83, 84, 85, 86. Foglio n. 6, lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I; numeri: 15, 23, 25, 52, 53, 54, 55, 56. Foglio n. 12, numeri: 8, 88, 89. Foglio n. 13, lettere: A, B, C; numeri: 1, 2, 3, 45, 93, 94, 95, 96, ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge, perchè trattasi di un insieme di opere militari e civili di rilevante valore storico, artistico ed urbanistico, che costituisce il prototipo dei baluardi dell'epoca moderna, legato alle memorie delle eroiche campagne sostenute dalla Repubblica Veneta;

Considerato che il monumentale complesso sopra descritto verrebbe a ricevere grave danno, qualora nel suo ambito venissero a sorgere costruzioni che superassero preesistenti limiti di altezza o che si presentassero volumetricamente discordanti con il tradizionale ambiente circostante;

Considerato che ai fini della tutela ambientale del complesso sopracitato è necessario imporre delle particolari prescrizioni nei confronti degli immobili siti in provincia di Udine, comune di Palmanova, segnati in catasto ai numeri di mappa: Foglio n. 3, numeri: dall'1 all'11, dal 13 al 158, dal 161 al 166, dal 168 al 260, dal 262 al 566. Foglio n. 4, numeri: dall'1 al 3, dal 5 all'87, 88 (terreno), dall'89 al 101, 102 (terreno), dal 103, al 134, dal 138 al 224, 225 (terreno), dal 226 al 230, dal 232 al 255, 256 (terreno), dal 257 al 279, 280 (terreno), dal 281 al 288, dal 290 al 313, dal 315 al 318, 319 (terreno), dal 320 al 429, dal 431 al 558, 559 (terreno), dal 560 al 565, dal 568 al 583, Foglio n. 5, numeri: dall'1 al 101, dal 104 al 136, 137 (terreno), dal 138 al 235, 236 (terreno), dal 237, al 247, dal 249 al 255, dal 257 al 260, dal 262 al 506, 507 (terreno), 508, 510, dal 512 al 516, dal 518 al 523.

Decreta:

Art. 1.

Il complesso monumentale descritto al terzo capoverso del presente decreto, ha per i motivi indicati, interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

Art. 2.

Nei confronti degli immobili descritti al quinto capoverso vengono dettate le seguenti prescrizioni:

a) Ove trattasi di fabbricati:

1) In caso di sopraelevazione del fabbricato esistente, ovvero in caso di demolizione del medesimo e di costruzione di un nuovo, non potrà comunque essere superata in altezza, alla linea di gronda, la misura di metri 14,50 con massimo di 4 piani.

2) La sopraelevazione o il nuovo fabbricato non potranno avere piani attici, anche se arretrati, rispetto al ciglio stradale.

3) La copertura del fabbricato dovrà essere con tegole a canali;

b) Ove trattasi di terreni:

1) In caso di costruzione di fabbricato, questo non potrà comunque superare in altezza, alla linea di gronda, i metri 14,50, con massimo di 4 piani.

2) Il fabbricato non potrà avere piani attici, anche se arretrati rispetto al ciglio stradale.

3) La copertura del fabbricato dovrà essere con tegole a canali.

Il soprintendente ai monumenti ed alle gallerie del Friuli-Venezia Giulia vigilerà sul rispetto di tali prescrizioni, mediante il preventivo esame dei progetti di lavoro.

Il presente decreto verrà depositato nella Casa comunale di Palmanova ove verrà affisso nell'Albo comunale. Inoltre verrà inserito nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio annunci legali della provincia di Udine.

Roma, addì 13 maggio 1961

p. Il Ministro: BADALONI

(5020)